

13/01/2014 prot. 1.336 del 11/01/2014



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*



Croce Rossa Italiana

Protocollo d'intesa

tra

L'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

e

La Croce Rossa Italiana

L'AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

L'ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA

Vista la legge 12 luglio 2011, n. 112 recante “Istituzione dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza”;

Visto il D.P.C.M. 20 luglio 2012, n. 168 “Regolamento recante l’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell’articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112;

Vista l’ordinanza Commissariale n. 567/12 del 3 dicembre 2012 nella quale si determina la modifica dell’art. 9 dello Statuto dell’Associazione e che per effetto approva il Regolamento dei volontari della Croce Rossa Italiana;

Visto lo Statuto dell’Associazione Italiana della Croce Rossa adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 131 dell’8 giugno 2005 ed in particolare l’art. 51 che prevede la nomina di un Commissario Straordinario in caso di impossibilità di funzionamento dell’Ente;

Vista l’ordinanza Commissariale n. 78/13 dell’8 febbraio 2013 nella quale si determina l’insediamento di Francesco Rocca eletto alla carica di Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana;

Vista l’ordinanza Commissariale n. 324/09 del 22 ottobre 2009 con la quale si approva il nuovo testo del Progetto Associativo dei Giovani della Croce Rossa Italiana;

Vista la Politica della Gioventù della Federazione Internazionale delle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, approvata nel corso dell’ultima Assemblea Generale della IFRC;

Tenuto conto della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959;

Vista la Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia del 20 novembre 1989;

Vista la Convenzione Europea sull’esercizio dei Diritti dei minori ratificata con legge n. 77 del 20 marzo 2003 ed entrata in vigore il 1° novembre 2003;

PREMESSO

1. - che l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (di seguito indicata come Garante) Opera a favore dell’attuazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e delle altre norme nazionali e internazionali in materia;
2. Lavora coordinandosi con i Garanti regionali per l’infanzia e l’adolescenza, ove attivi;
3. Favorisce il lavoro in rete con i soggetti istituzionali e del privato sociale a diverso titolo coinvolti in attività per l’attuazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti;
4. Promuove l’ascolto e la partecipazione dei minorenni come modalità per l’esercizio dei loro diritti;
5. Diffonde buone prassi realizzate sul territorio, favorendo lo scambio delle esperienze.

- che l'Associazione Italiana della Croce Rossa (di seguito indicata come CRI) attraverso i suoi volontari, a livello territoriale, persegue, tra le altre, le seguenti finalità:

1. promuove attività di sviluppo per il potenziamento dei diritti dei minorenni, delle famiglie degli immigrati e di tutte le persone;
2. tutela la salute e la vita, implementando attività e progetti di assistenza sanitaria e di tutela e promozione della salute volti alla prevenzione e alla riduzione della vulnerabilità individuale e della comunità, incoraggiando l'adozione di misure sociali, comportamentali che determinino un buono stato di salute;
3. interviene in aiuto e sostegno dei soggetti vulnerabili, in sintonia con le esigenze ed i bisogni emergenti dalla situazione reale e dalle contingenze di spazio e tempo;
4. diffonde a livello nazionale ed internazionale i valori dell'amicizia e della leale collaborazione, incomparabile via di cooperazione;
5. contribuisce a formare cittadini attivi del domani;
6. intende diffondere i principi fondamentali di Croce Rossa e lo spirito e la motivazione al volontariato giovanile;

LE PARTI, CIASCUNA PER QUANTO DI COMPETENZA, CONVENGONO:

Articolo 1

(Premesse)

Le Premesse formano parte integrale e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

(Oggetto)

Il Garante e la CRI convengono sull'opportunità di promuovere azioni comuni per la promozione, la protezione dei diritti e la partecipazione dei bambini e degli adolescenti attraverso la realizzazione di percorsi, iniziative, studi, ricerche, attività di formazione e informazione.

Articolo 3

(Obblighi della CRI)

La CRI si impegna, nei limiti delle effettive possibilità di bilancio, a:

- realizzare proposte progettuali, iniziative di interesse culturale e progetti di intervento rivolti alla fascia minorile della popolazione;

- diffondere la cultura del volontariato e della solidarietà verso gli altri attraverso una comunicazione idonea ed adeguata al mondo giovanile;
- attivare la propria rete territoriale di intervento sociale e di *advocacy*;
- collaborare, diffondere e sostenere le attività dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, così come dei Garanti regionali.

Articolo 4

(Obblighi del Garante)

Il Garante si impegna, nei limiti delle effettive possibilità di bilancio, a:

- proporre e intraprendere, d'intesa con la parte, campagne di comunicazione e di sensibilizzazione nonché progetti formativi;
- favorire e sostenere la divulgazione, attraverso i propri canali istituzionali, delle iniziative che verranno intraprese dalla parte in attuazione del presente Protocollo;
- promuovere e supportare presso il Governo proposte e iniziative di legge sulle materie oggetto del presente Protocollo.

Articolo 5

(Obblighi comuni)

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e la CRI si impegnano a garantire la massima diffusione di questa intesa, dei suoi contenuti, delle iniziative conseguenti.

Si impegnano inoltre a prevedere e realizzare percorsi ed iniziative comuni, sulla base di un programma di lavoro annuale che verrà definito e monitorato dal Tavolo permanente.

Articolo 6

(Istituzione di un Tavolo permanente)

E' istituito un Tavolo permanente, composto in pari numero dai rappresentanti designati dalla Croce Rossa Italiana e dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza che:

- svolgerà un monitoraggio periodico sull'attuazione del presente Protocollo;
- procederà alla verifica periodica dello stato di attuazione degli obiettivi individuati;
- predisporrà incontri di confronto e di coordinamento tra gli operatori delle due Istituzioni;
- promuoverà la cooperazione tra i soggetti istituzionali e non, a diverso titolo coinvolti;
- favorirà lo scambio delle buone prassi, delle analisi e dei risultati raggiunti.

Articolo 7

(Componenti del Tavolo permanente)

Il Garante e la CRI individueranno due delegati per ogni parte..

Articolo 8

(Validità)

Il presente Protocollo ha validità di anni tre dalla data di sottoscrizione e può essere modificato e integrato in ogni momento, d'intesa tra le parti, e rinnovato alla scadenza.

Articolo 9

(Modifiche e rinvio)


Le parti potranno integrare o modificare in ogni momento e di comune accordo il presente Protocollo.

Per tutto quanto non previsto dal presente atto si rinvia alle norme vigenti.

Roma, 03.11.2014

L'AUTORITA' GARANTE PER
L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

(Vincenzo Spadafora)



IL PRESIDENTE DELLA CROCE ROSSA
ITALIANA

(Francesco Rocca)



Rep. 9/2014 prot. 4336/2014 del 9-12-2014.